



2.1. – Con un primo motivo di impugnazione, si censurano il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

In particolare, a parere della difesa, il Tribunale non si sarebbe confrontato con la consulenza tecnica di parte, prodotta nel corso dell'udienza camerale del 25 maggio 2018, che aveva segnalato come la condotta penetrativa descritta dalla persona offesa, che non aveva ancora avuto rapporti sessuali completi, avrebbe dovuto lasciare evidenze cliniche non riscontrate durante la visita ginecologica successivamente eseguita, a seguito della quale si era rilevato che la ragazza non presentava alcun segno di lacerazione, violenza o perdita di liquido ematico. Ancora, nella relazione si sarebbe evidenziato che, pur volendo ipotizzare come realmente avvenuta l'ispezione vaginale da parte del medico, la stessa avrebbe richiesto una condotta collaborativa da parte della paziente e quindi il consenso della stessa allo svolgimento della visita. Il Tribunale avrebbe reso, sul punto, una motivazione illogica, ritenendo del tutto attendibile la querelante, senza considerare il fatto che la stessa – come dai lei riferito – al momento della penetrazione si era "irrigidita". Tale circostanza avrebbe reso estremamente difficoltosa la penetrazione stessa, tanto più considerando che il lettino della sala di visita era addossato al muro e la ragazza indossava indumenti molto aderenti che erano stati abbassati fino alle caviglie.

Ancora, i giudici della cautela avrebbero dovuto considerare le contraddizioni in cui era incorsa la persona offesa, la quale, durante le SIT del 9 maggio 2017 aveva riferito che il medico aveva approfittato della sua mano inerme per strusciarvi le sue parti intime, mentre durante le SIT del 18 maggio 2018 aveva dichiarato che, al momento dello sfregamento, pensando che fosse stato un caso, aveva allontanato la mano.

Secondo le prospettazioni difensive, il Tribunale avrebbe rigettato, con argomentazione illogica e sconnessa dalle risultanze probatorie, le doglianze volte ad evidenziare che lo stato dei luoghi avrebbe reso impossibile per il medico procedere alla penetrazione vaginale con la mano sinistra. Sul punto, i giudici della cautela avrebbero illogicamente giustificato l'errore sostenendo che la persona offesa aveva indicato la mano usata per il compimento dell'atto sessuale secondo la propria visuale, senza considerare che la predetta imprecisione era stata ripetuta in ben tre occasioni. Parimenti, i giudici della cautela avrebbero confuso due dati ontologicamente differenti rispetto agli abiti indossati dalla persona offesa che avrebbe valutato come "non particolarmente stretti", senza considerare che il profilo della "vestibilità" è diverso rispetto a quello dell'"elasticità" degli indumenti. Soprattutto, secondo la difesa, il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto considerare che l'irrigidimento della vittima avrebbe reso impossibile la penetrazione vaginale con le dita da parte del medico – come emerso dalla consulenza di parte della difesa – sicché, pur volendo assumere che la visita era effettivamente avvenuta, avrebbe

dovuto presumersi che la (omissis) non aveva manifestato il proprio dissenso alla stessa. A tale fine, secondo le prospettazioni difensive, non sarebbe sufficiente l'argomentazione del Tribunale di Napoli secondo cui l'azione non era stata violenta, perché tale asserzione si porrebbe in contrasto con i dolori vaginali lamentati dalla persona offesa.

Ancora, secondo le prospettazioni difensive, la motivazione del Tribunale risulterebbe contraddittoria nel punto in cui avrebbe collocato la manifestazione del dissenso da parte della persona offesa in un momento successivo rispetto all'inizio della visita. In più, secondo la difesa, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la (omissis) non aveva manifestato il suo dissenso neppure quando il medico, a suo dire, aveva iniziato ad accarezzarle le parti intime. Proprio sulla base di questa considerazione, infatti, il Gip aveva rigettato la richiesta di applicazione delle misure cautelari richiedendo un approfondimento ulteriore circa la reale portata del consenso fornito dalla vittima.

Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto "plurimi" i riscontri esterni al narrato della vittima, rappresentati, al contrario, dalle sole dichiarazioni rese dalla sorella della stessa. In più, la predetta dichiarazione sarebbe stata erroneamente valutata perché smentirebbe, invece che confermare, quanto riferito dalla persona offesa. Infatti, se la vittima avesse veramente riferito alla sorella - nell'immediato - quanto accaduto, quest'ultima non avrebbe avuto ragione di recarsi allarmata dal medico, chiedendo se le lacrime della sorella fossero imputabili alla scoperta di una grave patologia. Allo stesso modo, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la vittima, intervenuta durante il dialogo tra il sanitario della sorella, aveva "apertamente" contestato all'indagato quanto accaduto poco prima. Secondo la difesa, infatti, non ci sarebbe stata alcuna chiara contestazione dal momento che la (omissis) non aveva parlato di "penetrazione vaginale" ma aveva accusato il medico di "averle toccato le parti intime", circostanza assolutamente plausibile e non conforme alle accuse perché anche la zona inguinale, effettivamente palpata dal sanitario durante la visita, rientrerebbe nel concetto di "parti intime". Parimenti, secondo la difesa, risulterebbe assolutamente contraddittorio rispetto all'accaduto dei fatti che il padre della vittima, reso edotto dell'accaduto, aveva atteso in auto mentre le figlie si recavano a chiedere spiegazioni al sanitario. In più, secondo la difesa, il Tribunale avrebbe richiamato le dichiarazioni rese da (omissis) e (omissis) (omissis), soggetti presenti all'ingresso del presidio medico, omettendo tuttavia di valutare il fatto che la (omissis) aveva riferito che, subito dopo l'animato colloquio con le due sorelle, il medico aveva visitato suo figlio senza apparire turbato.

2.2. - Con un secondo motivo di ricorso, si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

In particolare, secondo le prospettazioni difensive, il Tribunale sarebbe incorso in una palese omissione motivazionale, non avendo argomentato in ordine alle ragioni

giustificative dell'estensione della misura cautelare dell'interdizione dallo svolgimento dell'attività medica anche al settore privato, dal momento che i presunti fatti di reato si erano svolti durante lo svolgimento dell'attività pubblica. In più, si dovrebbe considerare che l'indagato non potrebbe reiterare la propria condotta delittuosa perché lo stesso, soggetto incensurato e mai coinvolto in vicende analoghe a quelle per cui si procede neppure nel periodo successivo rispetto allo svolgimento dei fatti, non è specialista ginecologo. Parimenti, il Tribunale non avrebbe reso motivazione in ordine alla necessità di disporre la misura nella sua massima durata, di dodici mesi.

3. - Nell'interesse dell'imputato è stato, altresì, proposto un secondo ricorso per cassazione.

3.1. - Con un primo motivo di ricorso si rileva l'inammissibilità dell'atto di appello del pubblico ministero, per genericità dei motivi ex art. 310, 581 lettera c), 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. In particolare, la Corte d'appello avrebbe erroneamente respinto l'eccezione della difesa in tal senso, senza considerare che l'appello del difettava dell'imprescindibile confronto con l'elemento ritenuto carente dal Gip, ossia la manifestazione del consenso da parte della vittima. Il p.m., infatti, avrebbe meramente richiamato gli atti di indagine, senza argomentare in ordine alla loro valenza giustificativa dell'applicazione delle misure cautelari, anche con riferimento all'elemento del "lasso temporale trascorso".

3.2. - Con un secondo motivo di ricorso si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, il Tribunale avrebbe ommesso di motivare in ordine alla ritenuta necessità di estendere la misura cautelare anche allo svolgimento dell'attività privata e di applicare la stessa per la durata massima di dodici mesi.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

4. - Le censure del ricorrente sono inammissibili.

4.1. - Il motivo *sub* 2.1. - con cui si contesta la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza - è inammissibile, perché rivolto ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di secondo grado, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione del Tribunale di Napoli, senza offrire elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame.

E va ricordato, in punto di diritto, che il controllo sulla motivazione operato dal giudice di legittimità resta circoscritto, per l'espressa previsione normativa dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o nella scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio

in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e linearità del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili perché proposte per motivi diversi da quelli consentiti (*ex plurimis*, Sez. 6, n. 32878 del 20/07/2011; Sez. 1, n. 33028 del 14/07/2011).

Deve in ogni caso rilevarsi che nessuna lacuna motivazionale o illogicità è riscontrabile nel provvedimento impugnato, nel quale sono stati correttamente analizzati i plurimi elementi di indagine richiamati dall'accusa. In particolare – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa – il Tribunale – dopo aver evidenziato la piena attendibilità del racconto della persona offesa, rimasto lineare ed immutato nel tempo – si è confrontato con le risultanze della visita ginecologica effettuata dopo lo svolgimento dei fatti e ha correttamente ritenuto che, nonostante la (*omissis*) non avesse ancora avuto rapporti sessuali completi, l'assenza di lacerazioni interne era da imputarsi alle modalità della condotta, tradottasi nella penetrazione vaginale con le dita, oltretutto non violenta e durata poco tempo, a causa dell'immediato diniego manifestato dalla vittima. Tale argomentazione – logica e coerente – non si pone in contrasto neppure con i dolori lamentati dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti, conseguenza del tutto ordinaria su persona costretta a subire tocamenti delle parti intime, seppure con modalità non aggressive e dunque inidonee a lasciare evidenti segni di violenza. Parimenti corretta si ritiene l'argomentazione relativa al profilo degli indumenti indossati dalla vittima – non così stretti da impedirne l'abbassamento da parte del medico – e al dato "prospettico". Infatti, è del tutto plausibile – come correttamente segnalato dai giudici della cautela – che la persona offesa avesse ricostruito l'accaduto dal proprio punto di visuale errando, pertanto, nell'identificazione della mano con la quale l'indagato aveva proceduto all'ispezione vaginale. Assolutamente logica e coerente risulta, poi, l'argomentazione del Tribunale di Napoli con riferimento all'elemento dirimente dell'assenza del consenso manifestato dalla vittima allo svolgimento della visita ginecologica. È chiaro infatti, che la persona offesa, già scettica rispetto alla necessità di prestarsi alla visita, che poco aveva a che fare con il dolore da lei lamentato, aveva fatto affidamento sul corretto esercizio della professione da parte del medico. Solo quando aveva compreso le reali intenzioni del sanitario – rese palesi dalle ripetute carezze effettuate sulla zona genitale, sicuramente non conformi alle tecniche necessarie per procedere all'ispezione ginecologica, e all'introduzione "movimentata" delle dita all'interno della vulva – si era ribellata, girando bruscamente la gamba e manifestando, in tal modo, il proprio chiaro dissenso. Nonostante ciò, l'indagato non aveva desistito e aveva spinto la persona offesa con violenza sul lettino, palmandole il ventre ed il seno, finché la stessa era riuscita a sottrarsi e uscire repentinamente dalla stanza. Perciò – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa – il

momento della manifestazione del dissenso non deve ricercarsi nella fase antecedente alla visita (sebbene la vittima, ritenuta pienamente attendibile, abbia più volte riferito di aver manifestato la propria resistenza anche allo svolgimento della visita perché mai sottoposta a controlli ginecologici), bensì nel momento in cui la (omissis), prima convinta della competenza e professionalità del sanitario, aveva percepito l'anomalia della sua condotta e si era dunque ribellata alla prosecuzione dell'esame, subendo, per questa ragione, un'ulteriore azione violenta. Inoltre – come correttamente osservato dal Tribunale di Napoli – proprio l'immediata reazione della persona offesa all'uscita del presidio medico – come riscontrata dal narrato della sorella, dei carabinieri che l'avevano accompagnata al pronto soccorso e dei soggetti presenti all'entrata dello stesso presidio – depone a favore della completa veridicità del suo narrato, oltretutto lineare, coerente ed immutato nel corso del tempo. A tale proposito, non assumono alcuna rilevanza le censure della difesa volte a prospettare un'ambiguità del comportamento del padre della persona offesa, che era rimasto in auto nonostante fosse a conoscenza dell'accaduto e della sorella, che si era preoccupata di riferire al sanitario che aveva pensato che le lacrime della sorella fossero da imputarsi ad una spiacevole comunicazione medica. Tali profili – evidenzia il Tribunale – non risultano idonei ad incidere sul dato essenziale costituito dal fatto che la persona offesa, appena uscita dalla stanza di visita, aveva genuinamente rivelato – nell'immediato – quanto subito ed era apparsa palesemente scossa e turbata anche nel momento in cui si era direttamente confrontata con l'indagato, contestandogli apertamente, davanti alla sorella e ai soggetti presenti all'entrata del presidio, quanto commesso a suo danno.

4.2. – Inammissibili – per analoghe ragioni – sono anche i motivi di ricorso *sub* 2.2. e 3.2., con cui si censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

A tale proposito, deve rilevarsi che il principio richiamato dalla difesa secondo cui per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione del reato è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione per commettere il delitto si verificherà (*ex multis*, Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015) è stato correttamente applicato dal Tribunale. Secondo la corretta valutazione dell'ordinanza, è palese, infatti, che l'indagato si ritroverebbe nella possibilità di porre nuovamente in essere le condotte di violenza di cui si discute, dal momento che svolge l'attività medica ed è costantemente a contatto con pazienti di ogni età. Certamente, non rileva il fatto che il (omissis) non sia uno specialista in ginecologia perché, nel caso di specie, ha posto in essere la condotta contestata proprio suggerendo alla persona offesa di sottoporsi ad una visita ginecologica che nulla aveva a che fare con il malessere fisico da lei lamentato. Tanto basta – a fronte delle generiche valutazioni difensive di segno contrario proposte con i ricorsi – per ritenere sussistenti le esigenze cautelari per l'applicazione della misura dell'interdizione dallo svolgimento dell'attività nella sua massima durata, nonché per giustificare la sua

estensione allo svolgimento dell'attività privata, per nulla diversa da quella pubblica con riferimento alla sussistenza del rischio di reiterazione della condotta contestata.

4.3. - Il motivo *sub* 3.1. - con cui ci censura l'inammissibilità per genericità dell'appello del pubblico ministero parzialmente accolto con l'ordinanza impugnata - è manifestamente infondato.

Come correttamente evidenziato dal Tribunale di Napoli, infatti, l'appello è dotato della necessaria specificità intrinseca ed estrinseca (*ex plurimis*, Sez. U., n. 8825/2017, del 27/10/2016). Lo stesso, infatti, si è confrontato con il vizio argomentativo dell'ordinanza impugnata con riferimento all'erronea valutazione dell'elemento del consenso prestato dalla vittima dell'abuso e ha richiamato gli atti di indagine (in particolare i verbali delle dichiarazioni della persona offesa e dei soggetti che avevano raccolto se sue immediate rivelazioni e ne avevano chiaramente percepito il turbamento) da cui risulta che la (*omissis*), secondo quanto argomentato *sub* 4.1., non solo non si era mostrata consenziente allo svolgimento della visita ginecologica, ma aveva espressamente manifestato il proprio dissenso alla prosecuzione delle attività poste in essere dal medico quando si era accorta che le stesse esulavano dal perimetro sanitario, senza che l'indagato desistesse dalla perpetrazione dell'abuso.

5. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.

P.Q.M


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. exec. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2019.

Il Consigliere estensore

Alessandro M. Andronio




Il Presidente

Giulio Sarno



In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.



Aa 7